

N. R.G. 268/2024



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI BERGAMO**

**Seconda sezione civile**

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Vincenzo Domenico Scibetta - Presidente  
dott. Luca Fuzio - Giudice  
dott.ssa Maria Carla Daga - Giudice relatore

nel procedimento n. **268/2024** p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promosso da

**ELENA ARNI** (C.F. [REDACTED]), rappresentato e difeso dall'avv. **GIORGIO VENTURATI**, giusta procura in atti

- ricorrente -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

**Oggetto:** apertura della liquidazione controllata del patrimonio

*letto* il ricorso depositato in data 30.08.2024 da **ELENA ARNI** (C.F. [REDACTED]) per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

*ritenuta* la competenza dell'intestato Tribunale *ex art 27, co. 2 CCII*, atteso che il ricorrente è residente in Calvenzano (BG) e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Bergamo;

*rilevato* che il ricorrente riveste la qualità di debitore *ex art. 65 co.1 CCII* in quanto soggetto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

*ritenuta* la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. c) CCII, atteso che lo stesso non è in grado di far fronte alle obbligazioni contratte, a fronte di un indebitamento di circa € [REDACTED], variamente composto (debiti verso l'erario, INPS, banche e finanziarie);



*rilevato* che a corredo della domanda - nei limiti della cognizione possibile nella presente sede - è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 CCII, come richiesto ex art. 65, comma 2, CCII;

*considerato* che ELENA ARNI non è titolare di beni immobili, né di beni mobili registrati, ma unicamente di beni mobili strettamente personali e percepisce un reddito da lavoratrice dipendente in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso la società [REDACTED] e percepisce una retribuzione mensile ammontante in media ad euro 1 [REDACTED];

*rilevato* che la stessa ha percepito un importo pari a € [REDACTED] a seguito di un accordo intervenuto con l'azienda sanitaria nell'ambito di un accertamento tecnico preventivo volto ad accertare la responsabilità dei sanitari a seguito del decesso della di lei madre dopo un intervento chirurgico;

*ritenuto* che debba essere assoggettata alla procedura di liquidazione del patrimonio l'intera somma residua e non solo i 20.000,00 euro proposti dalla ricorrente;

*osservato*, infatti, che tutti i beni del debitore sono ricompresi nella liquidazione del patrimonio, ad eccezione di quelli indicati dal comma 4 dell'art. 268 CCI e che il debitore pertanto può in sentenza essere autorizzato a utilizzare alcuni beni fino alla loro liquidazione solo "in presenza di gravi e specifiche ragioni" che nel caso in esame non sono state adeguatamente indicate in ricorso (ove si legge, genericamente, "per necessari spostamenti");

ritenuto altresì che, sulla base di quanto sopra, che anche le quote di capitale della società [REDACTED] s.r.l. (50%) intestate alla sig.ra Arni Elena sono sostanzialmente devono essere tenute in considerazione ai fini della formazione delle risorse attive e che l'effettiva convenienza della liquidazione delle stesse, qualificate come prove di valore, sarà valutata dal liquidatore che ne darà conto nel programma di liquidazione;

*tenuto conto*, con riguardo al pignoramento presso terzi di cui alla procedura n. 399/2023 , che il medesimo, dalla data del presente provvedimento, è inopponibile alla procedura, per il principio della *par condicio creditorum*, la cui salvaguardia costituisce la ratio della sottrazione a chi accede alla procedura di liquidazione della disponibilità dei suoi beni, e tra questi rientra anche il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del debitore destinatario dell'assegnazione coattiva del credito ex art. 553 c.p.c.;

*osservato*, con riguardo agli attivi indicati che i flussi finanziari attesi consentono di ritenere il patrimonio suscettibile di assicurare un soddisfacimento non del tutto irrisorio al ceto creditorio, ove essi siano vincolati nella misura, non ulteriormente comprimibile di 1/5 dell'introito mensile netto spettante a ciascun debitore, tanto con riguardo alle mensilità ordinarie che a quelle straordinarie una tantum eventualmente corrisposte (tredicesima, quattordicesima, ecc.)



*considerato* che il debitore è titolare di un conto/carta ricaricabile con saldo di € ██████ presso ██████ ed € ██████ presso CHE BANCA;

*ritenuto* che, in considerazione delle spese necessarie per il mantenimento personale del debitore ricorrente e del suo nucleo familiare, possa essere sottratto dalla liquidazione l'eventuale futuro stipendio percepito dallo stesso con esclusione di un quinto, trattandosi di importo che già nella prospettiva del legislatore e secondo la ratio sottesa all'art. 545, 4° comma, c.p.c., è idoneo a consentire di rateizzare – in misura economicamente tollerabile per il soggetto passivo – il debito, con conseguente obbligo del ricorrente di versare al liquidatore l'importo indicato, nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura ulteriore rispetto allo stipendio, e questo per la durata della procedura;

*osservato* che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC, Avv. Monica Ghidetti, il quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

*osservato* inoltre che la liquidazione del compenso del gestore della crisi e del liquidatore, ove si tratti del medesimo soggetto, avviene in maniera unitaria ad opera del Giudice Delegato (art. 275, 3° comma, CCII) ed ha quale base di calcolo l'attivo messo a disposizione dei creditori, con esclusione quindi della parte di reddito trattenuta dal ricorrente per il suo mantenimento (art. 268, 4° comma lett. B, CCII), con la conseguenza che l'importo finale liquidato dal Giudice Delegato potrà anche essere inferiore all'importo eventualmente concordato con l'OCC in occasione del conferimento dell'incarico, perché commisurato all'importo attivo effettivamente liquidato e non alla mera stima del valore dell'attivo;

*ritenuto*, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;

*valutato* che, giusto il disposto dell'art. 270, co. 2 lett. b) CCII quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;

### **P.Q.M.**

*letto e applicato l'art. 270 CCII,*

1. dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di **ELENA ARNI** (C.F. ██████);
2. nomina Giudice Delegato il dott. Maria Carla Daga;
3. nomina liquidatore l'Avv. Monica Ghidetti;
4. ordina al ricorrente di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori;



5. assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
6. ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
7. dispone che risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di € 1.360,00 mensili, con obbligo del ricorrente di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite, nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
8. dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di Arni Elena;
9. dichiara inopponibile alla procedura il pignoramento presso terzi di cui alla procedura n. ██████████, R.G.E. introdotto da ████████████████████ SPA;
10. dispone che il liquidatore:
  - entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
  - entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
  - provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
  - provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;



- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
- 11. dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- 12. dispone che la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Bergamo.
- 13. manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.

Bergamo, 30/10/2024

Il Giudice est.

*Dott.ssa Maria Carla Daga*

Il Presidente

*Dott. Vincenzo Domenico Scibetta*

